

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**– ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 5666/2023**

*Nell'interesse* della dott.ssa **Angelamaria Memoli** nata a Cava dei Tirreni (SA) il 27.03.1971, (c.f. MMLNLM71C67C361U), rapp.ta e difesa, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it), fax 081 19028105.

**Contro**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri** in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

**nonché nei confronti di:**

del Sig. **Congia Luca** domiciliato presso l'indirizzo PEC: [lucacongia@psypec.it](mailto:lucacongia@psypec.it);

della Sig.ra **Longo Anna** domiciliata presso l'indirizzo PEC: [longo.anna@avvocatibari.legalmail.it](mailto:longo.anna@avvocatibari.legalmail.it);

del Sig. **Melis Alessandro** domiciliato presso l'indirizzo PEC: [a.melis@postecert.it](mailto:a.melis@postecert.it);

del Sig. **Laurato Davide** domiciliato presso l'indirizzo PEC: [davidelaurato@pec.it](mailto:davidelaurato@pec.it);

**per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:**

**a) *in parte qua***, della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), **come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

- b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono la ricorrente;
- c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

### FATTO

A) La ricorrente, in possesso di **Laura magistrale in Giurisprudenza (LM/01) e Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14)**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, la ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando**, consistente nella somministrazione di **un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21**. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,25 punti.

- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, regolava come segue la valutazione dei titoli universitari:

*“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**”

La ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la **superava** ottenendo **25,75 punti** sui 30 disponibili.

**B)** In data **24 febbraio 2023**, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale la ricorrente **si collocava 2617° con 27,25 punti**.

Il punteggio finale conseguito dalla ricorrente si componeva come segue:

- 25,75 punti per la prova scritta
- 1 punto per la Laurea magistrale in Giurisprudenza;
- 0,50 punti per i master di primo livello dichiarati (0,25 per ogni master);

**C)** Sicché, la ricorrente si rendeva conto di essere stata penalizzata **sotto un triplice profilo** e che ciò aveva gravemente penalizzato il suo posizionamento in graduatoria, nello specifico: il primo determinato dalla presenza nel questionario della prova scritta di un quesito di lingua inglese, il n. 18 del questionario, palesemente errato, il secondo derivante dall'applicazione del criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall'art. 7 del Bando che, in maniera illegittima, equiparava, in termini di attribuzione di punteggio, le lauree a ciclo unico alle lauree triennali, assegnando ad entrambe 1 punto ed il terzo concernente l'omessa valutazione della laurea triennale, correttamente dichiarata in domanda, che, a mente dell'art. 7, comma 3, del Bando le avrebbe dovuto far conseguire 1 punto ulteriore.

Tali circostanze costavano alla ricorrente **ben 2,75 punti (da ridursi a 2,5 come conseguenza dell'applicazione del limite massimo di 3 punti attribuibili ai titoli di studio)**: 0,75 punti dovuti alla presenza del quesito errato, uno per l'errata valutazione

della Laurea magistrale in giurisprudenza ed un altro per la mancata valutazione della laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

D) Nel delineato contesto la ricorrente si vedeva costretta ad adire codesto on.le TAR allo scopo di chiedere l'annullamento degli atti meglio indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e la conseguente rettifica del suo posizionamento in graduatoria.

**Nelle more della celebrazione della camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare, l'Amministrazione adottava, in data 19 aprile 2023, un provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito, all'esito del quale il posizionamento della ricorrente variava dalla 2617° alla 2692° posizione, mentre il punteggio rimaneva invariato.**

**In data 10/05/2023, si celebrava la camera di consiglio all'esito della quale la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata a nuova udienza per consentire la proposizione dei presenti motivi aggiunti avverso la graduatoria rettificata.**

Orbene, la graduatoria rettificata risulta affetta da illegittimità derivata stante la conferma del punteggio assegnato alla ricorrente, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

### **MOTIVI**

Avverso l'impugnata graduatoria rettificata si ripropongono in originale le medesime doglianze ed istanze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA**

**AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO  
AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO  
– DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.**

**La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte,** costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico.**

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione. **Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.** Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

**Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.**

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

**Il quesito in esame, il n. 18, è così formulato:**

- truthfull.
- Memorable.
- Proper.

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, non ha flaggato alcuna opzione di risposta, a causa della formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940, conformemente all'orientamento della Sezione (cfr. Sent. n. 14328/2022), ha osservato che *“la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che “Truthful” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l”, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.*

*La commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente*

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

*sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).” (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).*

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il Giudice ha ordinato all’Amministrazione di *“provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest’ultima possa essere pregiudicata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest’ultima fornita fosse corretta).” (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).*

È chiaro, pertanto, l’illegittimo operato della precedente nel caso di specie, che ha comportato, per l’odierna ricorrente, l’attribuzione di un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente censurato.

**Notoriamente, infatti, il vocabolo “truthfull” non trova riscontro nella lingua inglese: da ciò ne deriva, pertanto, l’assoluta erroneità del quesito n. 24, posto che l’odierna ricorrente non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall’Amministrazione), né tantomeno le altre opzioni di risposta, parimenti sbagliate;** invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la precedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l’Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che *«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta*

*né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”*» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio

corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 0,75 punti, e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 25,75 anziché 26,5) non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione, la quale mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel

suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente, precisando che « *nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date*



*alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).*

*In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA–VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI**

## **FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **+2 punti ulteriori** (da ridurre a 1,5 punti) per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad **1 punto**.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in

## Avv. Riccardo Ferretti

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

**esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.**

L'odierna ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato anche il possesso di un ulteriore titolo di laurea triennale:

**Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)**

*Titolo di studio:*

Laurea triennale - L-14 Scienze dei servizi giuridici (DM 270/04)

*Data di conseguimento:*

18 giugno 2012

*Luogo di conseguimento:*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, ROMA

*Voto conseguito:*

84/110

*Titolo di studio:*

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

*Data di conseguimento:*

25 giugno 2020

*Luogo di conseguimento:*

UNIPEGASO, NAPOLI

*Voto conseguito:*

95/110

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di 3 titoli di studio, come nel caso dell'odierna ricorrente:

- **laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza:** della durata complessiva di 5 anni;
- laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di

laurea triennale, **pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!**

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse essere oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un *quid pluris*.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di **alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.**

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza** (di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso di ben due diplomi di laurea, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di studio (e, peraltro, della durata complessiva inferiore di tre anni).

**Peraltro, la contraddittorietà dell'operato amministrativo, nel caso di specie, è quanto più lampante laddove si osservi che la ricorrente è in possesso di ben due titoli di studio, uno di durata triennale (Laurea in Scienze dei servizi giuridici) e uno relativo alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, della durata complessiva di 5 anni.**

La stessa, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,5 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 3 punti, così calcolati:

**-0,5 per i due master di I livello dichiarati dalla ricorrente;**

**-1 punto per la laurea triennale;**

**-1,5 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza (il cui punteggio attribuibile sarebbe pari a +2 punti, da ridurre a 1,5 punti ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibili per i titoli, ex art. 7 della *lex specialis*)**

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è duplice: **da un lato, infatti, ha errato la precedente nell'omettere di valutare il secondo titolo di studio dichiarato dall'odierna ricorrente (per il quale le sarebbe spettata, pertanto, l'attribuzione di +1 punto); dall'altro lato, poi, ha arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.**

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale *«deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)»*» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l’arbitrarietà dell’operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli *post-lauream*, sulla base dei criteri di seguito riportati:

- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.

Ebbene, se l’Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici *post-lauream*, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, **non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati**

**tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale** (peraltro di durata quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici *post-lauream*, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

**Viceversa, la precedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea triennale, e almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico: per chi, invece, come nel caso dell'odierna ricorrente, sia in possesso di ben 3 titoli di studio, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio totale di 3 punti (+1 punto per la laurea triennale + 2 punti per la laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico, da ridurre a 1,5), differenziando in tal modo, in maniera equa e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.**

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierna ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, **l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.**

Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della «*prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso*» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che «*La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi*» (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

### **III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

L'odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea triennale – 14 – in Scienze dei Servizi Giuridici (DM 270/04) e, successivamente, la Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01)

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 2617, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è, **ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente, sia per la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.**

**Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati vincitori nella graduatoria finale di merito.**

**Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:**

- **Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1,5 punti per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 3 punti per titoli, e complessivi 28,75 punti e collocazione tra le posizioni nn. 754 e 774.**



- **Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati alla ricorrente +1,50 punti per titoli in suo possesso e +0,75 punti per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 29,5 e collocazione tra le posizioni nn. 334 e 335.**

**In entrambi i casi, si evidenzia come la stessa risulterebbe inclusa nella graduatoria dei vincitori, e avrebbe, per tanto, diritto ad essere destinata a una sede lavorativa alla stessa più congeniale.**

**Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli ulteriori 2,25 punti per i titoli di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*.**

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

**Si confida che i motivi di ricorso, estesi con i presenti motivi aggiunti anche alla graduatoria rettificata, dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano **un'errata attribuzione del punteggio complessivo a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 2617° posizione, a seguito della rettificata ulteriormente peggiorata alla 2692°, nella graduatoria di merito del concorso, di talché la stessa non potrà partecipare alla procedura di assegnazione delle sedi, di prossima apertura, ed ambire quindi ad una sede lavorativa a lei più congeniale, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).****

La graduatoria di merito del concorso *de quo* è stata pubblicata il 24 febbraio u.s., rettificata il 19 aprile u.s., pertanto a breve si aprirà la procedura di scelta della sede: parte ricorrente, non essendo inclusa nel novero dei vincitori del concorso a causa

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

dell'illegitto operato dell'Amministrazione, non potrà essere dichiarata vincitrice del concorso e, quindi, non potrà essere assegnata alla sede a lei più congeniale a causa della posizione in cui è allo stato attuale collocata. Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii. **La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere dichiarata vincitrice del concorso ed essere assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole per la prova scritta e per i titoli in suo possesso, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.** Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata: rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, collocata in una posizione non legittima e, quindi, di non poter essere dichiarata vincitrice del concorso. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

**ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

**Avv. Riccardo Ferretti**

Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

La presente controversia non è soggetta a CU in quanto i presenti motivi aggiunti non determinano un'estensione dell'oggetto del giudizio.

Napoli, 12/06/2023

Avv. Riccardo Ferretti